Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 agosto 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. 702.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 109, relativo alla Scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di medicina e chirurgia, è annessa una Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali, con sede presso la Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Cagliari, col numero massimo di trenta iscritti fra i tre corsi.

Art. 131, relativo alla Scuola di specializzazione in anestesiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Scuola vengono ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia in numero non superiore a venti per ogni anno. Qualora il numero delle domande di iscrizione superi quello dei posti disponibili, l'accettazione verrà fatta in base a concorso interno per esami ».

Art. 142, relativo alla Scuola di specializzazione in Cardiologia, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli iscritti è di trenta complessivamente nei tre anni ».

Dopo l'art. 143 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Scuola di specializzazione in fisiologia e scienza della alimentazione

Art. 144. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari è annessa una Scuola di specializzazione in fisiologia e scienza dell'alimentazione, con sede presso l'Istituto di fisiologia.

Alla Scuola vengono ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia, in Scienze biologiche ed in Scienze naturali, in Chimica, in Farmacia, in Medicina veterinaria.

Il numero massimo degli iscritti al corso è di dieci per anno. Qualora il numero di domande di iscrizione al primo anno sia superiore a dieci, l'accettazione verrà fatta in base al concorso interno per esami.

Per le altre condizioni di ammissione alla Scuola si applicano le norme previste per tutte le Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 145. — La durata del corso è di due anni e comprende i seguenti insegnamenti:

Al primo anno:

1) Fisiologia e Biochimica applicate alla nutrizione. *a*) Gli alimenti (biennale).
2) Igiene degli alimenti.
3) Metodologia alimentare e statistica metodologica.
4) Diagnostica chimico-clinica.

Al secondo anno:

1) Fisiologia e Biochimica applicata alla nutrizione. *b*) I bisogni alimentari (biennale).
2) L'alimentazione nell'uomo malato.
3) Geografia e Geopolotica degli alimenti e della alimentazione.
4) Dietologia e problemi nutrizionali nelle comunità di adulti o di gruppi infantili (parte pratica).

Art. 146. — Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni.

Gli iscritti alla Scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni.

Alla fine di ogni anno gli specializzandi sono tenuti a sostenere un unico esame generale su tutte le discipline, che sono materie di insegnamento davanti a una commissione di docenti delle varie discipline.

La specializzazione sarà conseguita dopo discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. **703**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunta quello di « Paleografia ».

Art. 50, relativo agli esami di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dopo il primo comma viene inserito il seguente nuovo comma:

« L'esame di laurea in Chimica industriale è preceduto da una prova pratica di analisi qualitativa e di analisi quantitativa a carattere industriale, nonchè da una prova di cultura generale su materie chimiche fondamentali e professionali ».

Art. 52. — L'elenco delle materie complementari del corso di laurea in Chimica è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico biologico:

1) Elettrochimica;
2) Chimica industriale (corso speciale per chimici);
3) Chimica delle sostanze coloranti;
4) Spettroscopia molecolare;
5) Chimica macromolecolare;
6) Chimica teorica;
7) Chimica organica superiore;
8) Chimica organica industriale;
9) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
10) Chimica applicata;
11) Impianti chimici industriali;
12) Chimica biologica;
13) Cristallografia;
14) Fisica nucleare;
15) Tecnologia e Chimica del petrolio;
16) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
17) Chimica agraria;
18) Chimica farmaceutica;
19) Analisi matematica I;
20) Analisi matematica II;
21) Geometria I;
22) Meccanica razionale.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1) Elettrochimica;

2) Chimica industriale (corso speciale per chimici);
3) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
4) Spettroscopia molecolare;
5) Chimica macromolecolare;
6) Chimica teorica;
7) Chimica inorganica superiore;
8) Chimica applicata;
9) Scienza dei metalli;
10) Cristallografia;
11) Impianti chimici industriali;
12) Tecnologia e Chimica del petrolio;
13) Fisica nucleare;
14) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali;
15) Geochimica;
16) Chimica delle sostanze coloranti;
17) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
18) Analisi matematica I;
19) Analisi matematica II;
20) Geometria I;
21) Meccanica razionale.

Art. 54, relativo agli esami del corso di laurea in Chimica, è modificato nel senso che dopo il secondo comma viene inserito il seguente, mentre sono aboliti gli ultimi due commi:

« L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due argomenti scelti dal candidato su materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta ».

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di « Giacimenti minerari » e di « Geologia stratigrafica ».

Art. 63, relativo agli esami del corso di laurea in Scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari se questi sono tutti annuali in cinque se due di essi sono semestrali.

L'esame di laurea è preceduto da quattro prove pratiche ed orali rispettivamente sui vegetali, sugli animali, sui minerali e sulle rocce.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio su argomento di interesse naturalistico preferibilmente in un laboratorio della Facoltà di scienze;

b) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quelle su cui verte la dissertazione scritta; se questa ultima verte su tema biologico, due degli argomenti da discutere oralmente devono concernere questioni geomineralogiche e viceversa.

Art. 66. — L'elenco delle materie complementari del corso di laurea in Chimica industriale è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti complementari:
1) Tecnologia elettronica;
2) Chimica applicata;
3) Chimica organica industriale;
4) Tecnologia e Chimica del petrolio;
5) Chimica macromolecolare;
6) Tecnologia delle sostanze coloranti e tecnica tintoria;
7) Scienza dei metalli;
8) Siderurgia e metallurgia;
9) Elettrochimica;
10) Chimica delle sostanze coloranti;
11) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
12) Fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
13) Chimica agraria;
14) Fisica nucleare;
15) Chimica teorica;
16) Spettroscopia molecolare;
17) Chimica organica superiore;
18) Chimica inorganica superiore;
19) Elettrotecnica;
20) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
21) Analisi matematica I;
22) Analisi matematica II;
23) Geometria I;
24) Meccanica razionale.

Art. 68, relativo agli esami del corso di laurea in Chimica industriale, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due argomenti scelti dal candidato su materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 43. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1964.

Rimozione dalla carica del sindaco di Novate Milanese (Milano).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito di vibrate doglianze di cittadini, di cui si era fatta interprete la stampa locale, la Prefettura di Milano disponeva, nel luglio del 1962, un'ispezione al comune di Novate Milanese, dalla quale emergevano gravi irregolarità nel settore urbanistico.

In particolare, veniva accertato che il sindaco, sig. Carlo Ghezzi, aveva rilasciato varie licenze di costruzione in contrasto col regolamento edilizio comunale e con l'allegato programma di fabbricazione, riguardanti, nella maggior parte, aree che risultavano vincolate come « zone agrarie » o « zone speciali », cioè sottratte a qualsiasi tipo di costruzione privata.

Il rilascio delle licenze era stato, a secondo dei casi, preceduto o seguito da convenzioni stipulate tra i privati ed il sindaco, mediante le quali (a parte talune clausole illegittime o addirittura illecite: come quella relativa all'obbligo del versamento di somme di denaro al Comune, in dipendenza della concessione della licenza stessa) venivano modificate le zone di espansione dell'aggregato urbano e le aree destinate a pubblici servizi.

In tal modo il sindaco, straripando dai poteri che in materia gli competevano, annullava, in pratica, l'efficacia e la validità del programma di fabbricazione deliberato dal Consiglio comunale; senza contare che, essendo stato questo approvato dal Ministero dei lavori pubblici, le predette convenzioni, in quanto vi apportavano sostanziali modifiche, avrebbero dovuto essere sottoposte ad analoga approvazione.

Le infrazioni rilevate venivano formalmente contestate al sindaco, il quale si limitava a segnare ricevuta, senza fare poi alcun seguito e tralasciando di dare notizia dei provvedimenti avviati per eliminare le irregolarità.

Dopo pressanti sollecitazioni, per lungo tempo eluse con vaghi affidamenti, finalmente, nel gennaio del 1963, il sindaco s'induceva a mettere il civico consesso a parte della situazione determinata dal suo illecito comportamento, confidando di poterne ottenere la ratifica e la regolarizzazione.

In effetti, il Consiglio comunale, mentre a nessuna concreta determinazione perveniva in quella occasione, di fronte alla notizia di una ulteriore ispezione disposta dal prefetto, affrettatamente riconvocato su iniziativa del sindaco, si dimostrava, in maggioranza, arrendevole alla sua volontà, inducendosi, nella seduta del 26 febbraio 1963, a deliberare un nuovo regolamento edilizio ed un nuovo programma di fabbricazione che avrebbero dovuto servire a tramutare in situazione di diritto quella creata, di fatto, dagli arbitrari provvedimenti da lui adottati.

Ma, sulle deliberate modifiche, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche esprimeva parere contrario e gli atti venivano rinviati al Comune per il riesame, senza ricevere, peraltro, seguito alcuno.

Intanto, l'ispezione sopra accennata aveva posto in chiara luce la gravità degli abusi commessi e la loro reiterazione nonostante i precedenti richiami, talchè il prefetto, in seguito anche al manifestarsi di una pesante incidenza, nella sfera degli interessi pubblici, della speculazione edilizia favorita dalle indebite licenze di costruzione accordate dal sindaco, riteneva necessario disporre la nomina di apposito commissario al Comune, col compito di sovraintendere a quel delicato servizio, per il periodo di due mesi.

Ma anche questo mezzo sostitutivo si dimostrava inefficace perchè, dopo la scadenza del mandato del commissario prefettizio, altre irregolari convenzioni venivano stipulate dal sindaco, senza informare il Consiglio comunale, ad onta di una nuova, formale contestazione di addebiti.

Appariva evidente come egli intendesse, pervicacemente, di conseguire lo scopo prefissosi: modificare — prescindendo dalle forme, dalle garanzie e dalle competenze fissate dalla legge — la destinazione di vaste aree vincolate nel programma di fabbricazione, di guisa che il Consiglio comunale, una volta posto di fronte al fatto compiuto, non potesse avere altra alternativa che legalizzare la nuova situazione.

A tale disegno del sindaco corrispondevano le deliberazioni che, acquiescente alle sue proposte, il civico Consesso adottava nella seduta del 30 luglio 1963; con le quali, impropriamente e per fini ultronei invocandosi le disposizioni contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 147 — intese a favorire l'edilizia economica e popolare — si approvava un piano decennale ed un progetto integrativo per le zone centrali che prevedevano l'acquisizione di aree fabbricabili risultanti, per contro, nella maggior parte, di già occupate da nuove costruzioni: quelle, per l'appunto, sorte a seguito delle varianti di destinazione, ora inserite nei piani suddetti, illegalmente attuate — e non certo a profitto dell'edilizia popolare — con le convenzioni dinanzi accennate.

Trattavasi, quindi, di deliberazioni manifestamente illegittime — per travisamento della realtà della situazione e per falsità della causa — che provocavano i più sfavorevoli commenti nella cittadinanza e centinaia di formali opposizioni.

Dei provvedimenti consiliari va colto, però, il valore di sintomatica manifestazione rivelatrice del disorientamento e del disordine provocati, nel settore di cui trattasi, dall'operato del sindaco, del quale essi sono il riflesso, talchè non potrebbero valere ad attuarne le personali responsabilità.

Dinanzi al perpetuarsi ed all'aggravarsi della deplorata situazione, considerato che il predetto sindaco ha deliberatamente e reiteratamente violato le norme del regolamento edilizio comunale e del piano di fabbricazione, alla cui osservanza l'art. 151, n. 6, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale già fa obbligo di provvedere; considerato, altresì, che nè i richiami, nè gli interventi sostitutivi adottati sono valsi a farlo deflettere dalla sua illegale linea d'azione, il prefetto di Milano ha proposto la rimozione del sindaco stesso dalla carica, ai sensi dell'articolo 149, comma settimo del summenzionato testo unico 1915.

Questo Ministero ritiene che, nella specie, si siano concretati gli estremi di legge per l'adozione della proposta misura di rigore, dovendo al predetto sindaco, fondamentalmente, ascriversi, come innanzi osservato, la responsabilità dello abnorme indirizzo seguito dal Comune nel campo edilizio e dei gravi illeciti commessi, sia con abuso di poteri di sua specifica competenza (rilascio licenze edilizie) sia con usurpazione di poteri propri del Consiglio (convenzioni in deroga al piano di fabbricazione).

Con tale sua condotta, egli ha dato corpo alle accuse da più parti rivoltegli, di aver mirato, sotto l'apparente giustificazione della necessità di agevolare l'attività edilizia in un Comune in continua espansione, a favorire, in effetti, alcuni particolari interessi, a danno di quelli di molti e degli stessi interessi pubblici.

La reiterata violazione dei doveri inerenti alla carica, la ostentata indifferenza ai richiami dell'autorità ed alle critiche, della opinione pubblica, rendono quanto mai opportuna la rimozione dalla carica del sindaco di Novate Milanese, confidando che questa possa anche servire di monito agli altri organi comunali, a ben operare per il ristabilimento della legalità nel settore di cui trattasi.

In tali sensi si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 12 maggio 1964.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede alla rimozione del predetto sindaco dalla carica, fissando, inoltre, in tre anni il periodo della di lui ineleggibilitnà alla carica stessa, ai sensi del comma ottavo del citato art. 149.

Roma, addì 21 luglio 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Novate Milanese (Milano), sig. Carlo Ghezzi, nonostante i ripetuti, formali richiami del prefetto, ha persistito, con deliberato proposito, nel violare le norme del regolamento edilizio comunale e dell'annesso programma di fabbricazione, alla cui osservanza era tenuto, per legge, a provvedere, rendendosi responsabile della grave, abnorme situazione determinatasi in quel Comune, nel settore urbanistico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano, nella specie, gli estremi richiesti per far luogo alla di lui rimozione dalla carica;

Udito il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 maggio 1964;

Visto l'art. 149, commi settimo e ottavo, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Carlo Ghezzi, sindaco del comune di Novate Milanese (Milano), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1964

SEGNI

TAVIANI

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1964.

Classificazione delle condotte sanitarie in speciali categorie, a' sensi dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, recante modifiche agli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli Organi consultivi del Ministero della sanità;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della fissazione degli stipendi dei sanitari condotti in rapporto all'importanza del servizio, le condotte sono così classificate in ordine decrescente.

Art. 2.

Le condotte medico-chirurgiche sono distinte in quattro categorie:

Categoria A:

A 1 - Condotte dei capoluoghi di Provincia o di Comuni con oltre 50.000 abitanti;

A 2 - Condotte uniche di isole nel cui ambito territoriale il medico abbia l'obbligo di residenza diurna e notturna;

Categoria B:

B 1 - Condotte di Comuni o di Consorzi di Comuni nel cui ambito territoriale non esercitino altri medici aventi residenza fissa nell'ambito territoriale della condotta;

B 2 - Condotte di Comuni o di Consorzi di Comuni privi di ogni altra forma di assistenza medico-chirurgica e per i quali sussistano difficoltà di comunicazione con Comuni vicini, sede di istituti ospedalieri;

B 3 - Condotte di Comuni la cui popolazione non superi i 5000 abitanti o di Consorzi con popolazione non superiore agli 8000 abitanti — purchè non rivestano alcuna importanza industriale o commerciale — e nei cui confronti ricorrano, in tutto o in parte, sfavorevoli condizioni orografiche, topografiche, climatiche, di viabilità e di comunicazione;

B 4 - Condotte di Comuni o di consorzi di comuni, che abbiano una estensione territoriale superiore ai 20 kmq. con almeno un terzo della popolazione dimorante in case sparse.

Categoria C:

C 1 - Condotte comunali o consorziali, che abbiano un numero di aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita superiore a 500 unità per ciascuna condotta;

C 2 - Condotte comunali o consorziali, che abbiano una estensione territoriale superiore ai 10 kmq. e almeno un quarto della popolazione dimorante in case sparse.

Categoria D:

Condotte di Comuni, che abbiano caratteristiche non considerate nei precedenti commi.

Art. 3.

Le condotte veterinarie sono divise in quattro categorie:

Categoria A:

A 1 - Condotte dei capoluoghi di Provincia o di Comuni con oltre 50.000 abitanti;

A 2 - Condotte uniche di isole nel cui ambito territoriale il veterinario abbia l'obbligo di residenza stabile diurna e notturna.

Categoria B:

B 1 - Condotte di Comuni siti in zone notoriamente povere o disagiate per condizioni di viabilità, o climatiche, o orografiche o topografiche;

B 2 - Condotte di Comuni nel cui ambito territoriale vi sia una patrimonio zootecnico inferiore a 800 *capi grossi* e non vi siano allevamenti a carattere industriale che abbiano un proprio veterinario;

B 3 - Condotte di Comuni che abbiano una superficie territoriale complessiva superiore ai 75 kmq.;

B 4 - Condotte di Comuni in cui viene praticata, a favore degli aventi diritto, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'assistenza zooiatrica gratuita su un numero di capi grossi pari o superiore al 30% di tutto il patrimonio zootecnico locale.

B 5 - Condotte comunali o consorziali con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti.

Categoria C:

C 1 - Condotte di Comuni che abbiano un'estensione territoriale superiore ai 30 kmq., ove vi sia un patrimonio zootecnico inferiore ai 3.000 *capi grossi*.

C 2 - Condotte comunali o consorziali con popolazione compresa tra i 20.000 e i 30.000 abitanti.

Categoria D:

Condotte che abbiano caratteristiche non considerate in alcuno dei precedenti commi.

Art. 4.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, circa il computo dei capi di bestiame, la valutazione del numero di questi dovrà essere effettuata secondo i seguenti criteri:

bovini, equini e bufalini adulti: 1 capo = 1 unità;

suini e vitelli inferiori ai 150 kgr. di peso: 3 capi = 1 unità;

ovini e caprini: 6 capi = 1 unità.

Non dovrà tenersi conto, qualunque sia il loro numero degli animali di bassa corte.

Art. 5.

Le condotte ostetriche sono classificate in tre categorie:

Categoria A:

A 1 - Condotte dei capoluoghi di Provincia o di Comuni con oltre 50.000 abitanti;

A 2 - Condotte uniche di isole nel cui ambito territoriale l'ostetrica abbia l'obbligo di residenza stabile diurna e notturna.

Categoria B:

B 1 - Condotte di comuni la cui popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale non superi i 6000 abitanti, che non rivestano alcuna importanza industriale o commerciale e nei cui confronti ricorrano, in tutto o in parte, sfavorevoli condizioni orografiche, topografiche, climatiche, di viabilità e di comunicazione;

B 2 - Condotte di Comuni aventi una estensione territoriale superiore ai 10 kmq. con almeno un quarto della popolazione dimorante in case sparse;

B 3 - Tutte le condotte consorziali.

Categoria C:
Condotte che hanno caratteristiche non previste in alcuno dei precedenti commi.

Il presente decreto sarà, a norma delle leggi vigenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1964

Il Ministro: MANCINI

(6482)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Determinazione di salari medi convenzionali ai fini contributivi per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere pensioni e locande di Milano e Provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale non impigatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande di Milano e Provincia, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1963.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

Tabella delle retribuzioni medie convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande di Milano e Provincia.

Categorie del personale	Lusso	Prima	Seconda	Terza
1ª *Categoria*				
Capo cuoco	113.400	92.900	75.600	—
1° Portiere e 1° Maitre .	86.400	75.600	70.200	—
Altre qualifiche maschili e 1ª governante o unica lusso e 1ª	76.000	73.400	71.800	—
1ª Guardarobiera (lusso e 1ª)	65.100	62.900	—	—
2ª *Categoria*				
Personale maschile e cuoca generica, capo dispensiera, capo cantiniera, capo caffettiera, dispensiera unica (lusso) cantiniera unica (lusso) caffettiera unica (lusso), lavandaia:				
sopra 20 anni . . .	70.100	68.100	66.900	62.800
18-20 anni	65.400	63.500	62.700	56.300
Personale femminile:				
Governante non di 1ª categoria, guardarobiera unica consegnataria, 1ª stiratrice, stiratrice unica (lusso):				
sopra 20 anni . . .	60.200	58.300	57.200	53 900
18-20 anni	51.300	49.600	48.600	46.400
3ª *Categoria*				
Personale maschile e interna in genere, dispensiera, caffettiera, cantiniera, lavandaia:				
sopra 20 anni . . .	65.400	63.600	62.200	58.700
18-20 anni	60.600	59.100	58.500	53.300
inferiore ai 18 anni .	50.100	48.600	47.800	43.600
18-20 anni portineria	56.000	54.700	53.800	49.100
inferiore ai 18 anni portineria	46.500	45.300	44.500	41.400

Categorie del personale	Lusso	Prima	Seconda	Terza
Personale femminile:				
cameriera ai piani, aiuto cameriera ai piani, 2ª guardarobiera, o unica non consegnataria, stiratrice, donna al guardaroba, donna al personale:				
sopra 20 anni . . .	56.400	55.000	54.100	51.200
18-20 anni	47.500	46.200	45.300	41.800

Note: Le retribuzioni sopra indicate si intendono per tutte le qualifiche e categorie e comprensive di ogni elemento di retribuzione e, pertanto, anche della gratifica natalizia, del valore vitto alloggio e dei compensi per lavori straordinari e per festività.

Per le aziende ubicate nei comuni di Monza, Sesto San Giovanni, Lodi, Legnano, Abbiategrasso, Magenta, Seregno, le retribuzioni medie di cui alla presente tabella si intendono ridotte del 5 %, per i rimanenti Comuni si intendono ridotte del 12 %.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(6473)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Determinazione di salari medi convenzionali ai fini contributivi per il personale a percentuale dipendente da pubblici esercizi di Roma e Provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dal dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie e alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie per il personale a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, birrerie, pasticcerie, ecc.) di Roma e Provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per i dipendenti degli esercizi posti nei Comuni della provincia le retribuzioni di cui all'allegata tabella s'intendono ridotte del 10%.

Art. 3.

Per i dipendenti degli esercizi con orchestre, varietà e ballo, locali notturni, le retribuzioni di cui all'allegata tabella s'intendono aumentate del 5%.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto del primo periodo di paga successivo alla data del 12 giugno 1963.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

Tabella di retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente da caffè, bars, birrerie, pasticcerie, etc. di Roma e Provincia.

Qualifiche professionali	Categorie degli esercizi				
	extra	1ª	2ª	3ª	4ª
1° Capo cameriere . . .	70.000	60.000	57.000	—	—
2° Cameriere	64.500	55.000	52.000	51.000	43.500
3° Aiuto cameriere (commissionario)	37.000	32.500	—	—	—
2° Tavoleggiante di bottiglieria	—	—	41.500	40.500	39.500
2° Cameriere di bottiglieria	63.000	53.000	51.000	50.000	43.000
2° Bigliardiere	—	—	41.500	40.500	—

Note: Le retribuzioni mensili suddette sono comprensive del rateo della gratifica natalizia.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(6474)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Sostituzione del vice presidente della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINAZE

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 20 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 4 Finanze, foglio n. 336, con il quale è stata ricostituita la Commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964;

Considerato che l'on. sen. prof. Giuseppe Medici per impegni derivanti da altri incarichi non si trova nella possibilità di assolvere la funzione di vice presidente della Commissione stessa;

Ritenuta la necessità che a ricoprire tale funzione venga chiamato un altro membro effettivo;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 1964 viene nominato vice presidente della Commissione censuaria centrale il professore Mario Tofani in sostituzione dell'on. sen. professore Giuseppe Medici, che rimane confermato nella sola carica di membro effettivo ai sensi della lettera *d)* dell'art. 6 della legge 8 marzo 1943 n. 153.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 25 febbraio 1963, del comune di Guardia Sanframondi;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Benevento approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 48.186.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Guardia Sanframondi un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giovanni Battista Di Blasio, il comune di Guardia Sanframondi è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 46.600.000 (quarantaseimilioniseicentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Guardia Sanframondi un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 4.513.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 46.600.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Guardia Sanframondi, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 331. — GALLUCCI

(6524)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e dalla massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Trieste, presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Sorrentino dott. Alfredo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente;

Pase dott. Nicolò, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Cvitanich ing. Pietro, rappresentante del Genio civile, membro;

Illini dott. Nestore, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Perco dott. Emo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Bazzaro cav. Giuseppe, Del Conte Mario, Curri Salvatore, Rossetti Paolo, Tomaselli Pina, Gerli Albino e Semilli Emilio, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Mari dott. Bruno, Sburlati dott. Alberto, Marusi Edgardo e Cavaliero Leone, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Falzari Walter, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6259)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Verona, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Vivenza dott. Giordano Bruno, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Valastro dott. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Recla ing. Giulio, rappresentante del Genio civile, membro;

Posenato rag. Giovanni Battista, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Gambassi dott. Enrico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Calzolari Romano, Avanzini Giovanni, Cassoli Walter, Maraboli Ugo, Migliorini Giulio, Fiocco Arnaldo e Trapani Arturo, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Panozzo dott. Jacopo, Dalla Bernardina dott. Mario, Mantovanelli Lino e Monfalcon dott. Pasquale, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Giacometti Ottorino, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6257)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1964.

Revoca dell'autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Pavia ad esercitare le succursali del proprio Magazzino generale site in Mortara e in Casteggio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 agosto 1927 e 9 dicembre 1940, concernenti l'autorizzazione all'esercizio di Magazzini generali concessa al Consorzio agrario provinciale di Pavia;

Vista la lettera n. 3089 del 5 giugno 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia ha trasmesso le istanze prodotte dal citato Consorzio agrario per la rinuncia all'esercizio delle succursali del Magazzino generale site in Mortara, via Mazzini, 7, e in Casteggio, via Lungavilla, autorizzate con il decreto ministeriale 29 dicembre 1948;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata l'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Pavia per l'esercizio delle succursali del Magazzino generale site in Mortara, via Mazzini, 7 e in Casteggio, via Lungavilla, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1948;

La Camera di commercio industria e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1964

p. *Il Ministro*: de' Cocci

(6406)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Matera e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Matera, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Valastro dott. Salvatore, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Saracino dott. Osvaldo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Garlatti ing. Bruno, rappresentante del Genio civile, membro;

Latorre Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Abena dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Bartolini Federico, Campanella Giovanni, Calviello Franco, Gentili Giorgio, Di Cio Giovanni, Chetti Francesco e Delicio Domenico, rappresentanti dei lavoratori, membri;

D'Ercole Donato, Bellocchio Leonardo, Venezia Damiano e Dragone Michele, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Arnone dott. Maria Gerardo, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6261)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Latina e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Latina, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Silvestrelli dott. Marcello, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Piscopo dott. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Zoina ing. Adriano, rappresentante del Genio civile, membro;

Pennacchia dott. Lincoln, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Righi dott. Duilio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Rosolen Ferruccio, Cardinale Luigi, Lauretti Giovanni, Amodio Antonio, Monti Rodolfo, Di Norma Lidano e Di Rienzo Salvatore, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Meschini Emilio, Gnessi Luigi, Gnessi Angelo Romano e Boffi Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Mariani Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6262)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Chieti, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Stumpo dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Pizzo dott. Italo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Pantano ing. Vincenzo, rappresentante del Genio civile, membro;

Ceriato rag. Marco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Caputo dott. Giacomo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Aceto Costantino, Biselli Giuseppina, De Francesco Francesco, Sciarretta Quintino, Memmo Antonio, Pratesi Giuseppe e Pesce Giovanni Battista, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Cucullo ing. Elio, Di Sipio rag. Pantaleone, Tavani Levino e De Giorgio Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Falcone Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

(6263)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla « S.V.A. » - Finanziaria Commerciale S.p.A., con sede in Bari, per l'esercizio di un Magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, riguardante l'autorizzazione all'esercizio di un Magazzino generale concessa alla « S.V.A. » - Finanziaria Commerciale S.p.A., con sede in Bari, corso Matteotti, 141;

Vista la lettera n. 7744 del 26 maggio 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari ha trasmesso in copia l'istanza datata 12 maggio 1964 prodotta dalla predetta Società per la rinuncia all'esercizio del Magazzino generale autorizzato con il decreto ministeriale 27 aprile 1959 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla « S.V.A. » - Finanziaria Commerciale S.p.A., con sede in Bari, corso Matteotti, 141 per l'esercizio del Magazzino generale di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1959.

La Camera di Commercio, industria e agricoltura di Bari è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1964

p. *il Ministro*: DE' COCCI

(6325)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Modifiche alla classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 27 aprile 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 27 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 del 15 luglio successivo, con il quale è stata approvata la classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Visti i provvedimenti con i quali, successivamente, all'approvazione della classificazione di cui sopra, sono stati disposti la costituzione, la ricostituzione o la soppressione di Comuni nonchè le altre variazioni concernenti la circoscrizione territoriale dei Comuni;

Visti i provvedimenti prefettizi riguardanti la costituzione o lo scioglimento dei Consorzi di comuni per il servizio di segreteria;

Tenuti presenti i dati della popolazione residente, calcolati dall'Istituto centrale di statistica alla data dell'ultimo censimento generale della popolazione, concernenti le variazioni territoriali disposte successivamente alla revisione della classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni, approvata col succitato decreto ministeriale 27 aprile 1963;

Ritenuto che, in conseguenza dei suindicati provvedimenti, occorre aggiornare, a termini dell'art. 4, terzo comma, della citata legge n. 604, l'anzidetta classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 8 giugno 1962, numero 604; nonchè la tabella *A*, allegata alla legge stessa;

Decreta:

Alla classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 27 aprile 1963, sono apportate le modifiche appresso indicate:

A) Il comune di Vigatto (Parma), è depennato dall'elenco delle sedi della classe quarta perchè soppresso;

B) I seguenti Comuni, di nuova costituzione o ricostituiti, sono assegnati alla classe quinta:

1) Fallo (Chieti) . . . . ab. 610
2) Migliaro (Ferrara) . . . . » 3071
3) Sangiano (Varese) . . . . » 1044
4) Telti (Sassari) . . . . » 1850

C) Il comune di Borgo a Mozzano (Lucca), appartenente alla classe quarta, avendo raggiunto, a seguito dell'aggregazione di frazione, una popolazione di 8032 abitanti, è assegnato alla classe terza;

D) I seguenti Comuni, che, a seguito di variazione della circoscrizione territoriale, hanno subito una diminuzione di popolazione, sono classificati come appresso indicato:

1) Migliarino (Ferrara), ab. 5622, passa dalla 3ª alla 4ª classe;
2) Bornò (Brescia), ab. 2480, passa dalla 4ª alla 5ª classe;
3) Colonnella (Teramo), ab. 3307, passa dalla 4ª alla 5ª classe.

E) I seguenti Consorzi di segreteria fra Comuni, sono depennati dalla classificazione generale, di cui alle premesse, per effetto del loro scioglimento:

CLASSE TERZA

1) Cons. Bosa-Modolo (Nuoro).

CLASSE QUARTA

2) Cons. Arcene-Ciserano (Bergamo);
3) Cons. Albizzate-Solbiate Arno (Varese);
4) Cons. Cardano al Campo-Vizzola Ticino (Varese);
5) Cons. Ponderano-Gaglianico (Vercelli);
6) Cons. Mason Vicentino-Molvena (Vicenza).

CLASSE QUINTA

7) Cons. Scandeluzza-Colcavagno (Asti);
8) Cons. Azzano San Paolo-Lallio (Bergamo);
9) Cons. Sormano-Caglio-Rezzago (Como);
10) Cons. Valbrona-Lasnigo-Barni (Como);
11) Cons. Belvedere Langhe-Bonvicino (Cuneo);
12) Cons. Borghetto d'Arroscia-Armo (Imperia);
13) Cons. Poggio Picenze-Fossa (L'Aquila);
14) Cons. Tresnuraghes-Magomadas (Nuoro);
15) Cons. Santa Luce-Orciano Pisano (Pisa);
16) Cons. Poggio Catino-Roccantica (Rieti);
17) Cons. Lusernetta-Rorà (Torino);
18) Cons. Brebbia-Monvalle-Malgesso (Varese);
19) Cons. Cittiglio-Brenta-Duno (Varese);
20) Cons. Cuveglio-Casalzuigno (Varese).

F) I seguenzi Consorzi di segreteria, di nuova costituzione, sono assegnati alla classe quarta:

1) Cons. Castel San Nicolò-Montemignaio (Arezzo) . ab. 5665
2) Cons. Aiello del Sabato-Cesinali (Avellino) » 4408
3) Cons. Casnigo-Peja (Bergamo) . » 4604
4) Cons. Barzanò-Monticello Brianza (Como) . » 6083
5) Cons. Ormea-Briga Alta (Cuneo) » 4066
6) Cons. Pernumia-San Pietro Viminario (Padova) . » 5815
7) Cons. Santa Luce-Orciano Pisano-Lorenzana (Pisa) . » 4174
8) Cons. Ficulle-Parrano (Terni) . » 4460
9) Cons. Albizzate-Vizzola Ticino (Varese) . . » 4244
10) Cons. Cocquio Trevisago-Monvalle (Varese) . » 4499
11) Cons. Cinto Caomaggiore-Pramaggiore (Venezia) . » 6073
12) Cons. Poiana Maggiore-Asigliano Veneto (Vicenza) » 4772

G) I seguenti Consorzi di segreteria, di nuova costituzione, sono assegnati alla classe quinta:

1) Cons. Sala Monferrato-Treville (Alessandria) . ab. 1250
2) Cons. Bubbio-Cassinasco (Asti) . » 1985
3) Cons. Buttigliera d'Asti-Capriglio (Asti) . » 1971
4) Cons. Calliano-Penango (Asti) . » 2961
5) Cons. Castelnuovo Calcea-Moasca (Asti) . » 1789
6) Cons. Frinco-Scandeluzza-Calcavagno (Asti) . » 1761
7) Cons. Grana-Scurzolengo (Asti) . . » 1667
8) Cons. Monastero Bormida-Sessame (Asti) » 1808
9) Cons. Rocca d'Arazzo-Montaldo Scarampi (Asti) » 2192
10) Cons. Vinchio-Vaglio Serra (Asti) » 1507
11) Cons. Comun Nuovo-Lallio (Bergamo) » 2918
12) Cons. Oltre il Colle-Costa di Serina (Bergamo) » 3221
13) Cons. Serina-Dossena (Bergamo) . » 3548
14) Cons. Cigole-Pavone del Mella (Brescia) » 3649
15) Cons. Pesche-Sant'Agapito (Campobasso) . » 1743
16) Cons. Barni-Lasnigo (Como) . . » 856
17) Cons. Caglio-Rezzago (Como) . » 761
18) Cons. Azzanello-Castelvisconti (Cremona) » 2173
19) Cons. Capralba-Casaletto Vaprio (Cremona) » 2545
20) Cons. Malagnino-Gerre de' Caprioli (Cremona) » 1873
21) Conc. San Bassano-Gombito (Cremona) . » 2981
22) Cons. Castellinaldo-Castagnito (Cuneo) » 1948
23) Cons. Farigliano-Belvedere Langhe Bonvicino (Cuneo) » 2621
24) Cons. Borghetto d'Arroscia-Vessalico (Imperia) . . » 1409
25) Cons. Pieve di Teco-Armo (Imperia) . . » 2381
26) Cons. Casalino-Vinzaglio (Novara) . . » 3806
27) Cons. Gurro-Cursolo Orasso (Novara) . . » 1156
28) Cons. Magomadas-Modolo (Nuoro) . » 1188
29) Cons. Portalbera-San Cipriano Po (Pavia) . » 1997
30) Cons. Casperia-Roccantica (Rieti) . » 2048
31) Cons. Bibiana-Rorà (Torino) . » 2634
32) Cons. Campiglione Fenile-Lusernetta (Torino) » 1709
33) Cons. Bieno-Samone (Trento) . . . . » 911
34) Cons. Dro-Drena (Trento) . . . . . » 3431
35) Cons. Faver-Valda (Trento) . . . . ab. 1132
36) Cons. Torcegno-Ronchi Valsugana (Trento) . » 1218
37) Cons. Arsago Seprio-Mercallo (Varese) . . » 3721
38) Cons. Brebbia-Malgasso (Varese) . . . » 2925
39) Cons. Cittiglio-Brenta (Varese) . . . . » 3548
40) Cons. Cuveglio-Casalzuigno-Duno (Varese) . » 2569
41) Cons. Leggiuno-Sangiano (Varese) . . . » 3406
42) Cons. Asigliano Vercellese-Rive (Vercelli) . » 2902
43) Cons. Lozzolo-Castelletto-Cervo (Vercelli) . » 1843
44) Cons. Olcenengo-Salè Vercellese (Vercelli) . » 1342
45) Cons. Molvena-Pianezze (Vicenza) . . . » 3419

H) I seguenti Comuni, passati a far parte di Consorzi di segreteria, sono depennati dagli elenchi delle segreterie comunali appartenenti alle classi quarta e quinta:

CLASSE QUARTA

Provincia di Arezzo

1) Castel San Nicolò

CLASSE QUINTA

Provincia di Alessandria

2) Sal Monferrato
3) Treville

Provincia di Arezzo

4) Montemignaio

Provincia di Asti

5) Bubbio
6) Buttigliera d'Asti
7) Calliano
8) Capriglio
9) Cassinasco
10) Castelnuovo Calcea
11) Frinco
12) Grana
13) Moasca
14) Monastero Bormida
15) Montalfo Scarampi
16) Penango
17) Rocca d'Arazzo
18) Scurzolengo
19) Sessame
20) Vaglio Serra
21) Vinchio

Provincia di Avellino

22) Aiello del Sabato
23) Cesinali

Provincia di Bergamo

24) Casnigo
25) Comun Nuovo
26) Costa di Serina
27) Dossena
28) Oltre il Colle
29) Peja
30) Serina

Provincia di Brescia

31) Cigole
32) Pavone del Mella

Provincia di Campobasso

33) Pesche
34) Sant'Agapito

Provincia di Como

35) Barzanò
36) Monticello Brianza

Provincia di Cremona

37) Azzanello
38) Capralba
39) Casaletto Vaprio
40) Castelvisconti
41) Gerre de' Caprioli
42) Gombito
43) Malagnino
44) San Bassano

Provincia di Cuneo

45) Briga Alta
46) Castagnito
47) Castellinaldo
48) Farigliano
49) Ormea

Provincia di Imperia

50) Pieve di Teco
51) Vessalico

Provincia di Novara

52) Casalino
53) Cursolo Orasso
54) Gurro
55) Vinzaglio

Provincia di Padova

56) Pernumia
57) San Pietro Viminario

Provincia di Pavia

58) Portalbera
59) San Cipriano Po

Provincia di Pisa

60) Lorenzana

Provincia di Rieti

61) Casperia

Provincia di Terni

62) Ficulle
63) Parrano

Provincia di Torino

64) Bibiana
65) Campiglione Fenile

Provincia di Trento

66) Bieno
67) Drena
68) Dro
69) Faver
70) Ronchi Valsugana
71) Samone
72) Torcegno
73) Valda

Provincia di Varese

74) Arsago Seprio
75) Cocquio Trevisago
76) Leggiuno
77) Mercallo
78) Sangiano

Provincia di Venezia

79) Cinto Maggiore
80) Pramaggiore

Provincia di Vercelli

81) Asigliano Vercellese
82) Castelletto Cervo
83) Lozzolo
84) Olcenengo
85) Rive
86) Sali Vercellese

Provincia di Vicenza

87) Asigliano Veneto
88) Pianezze
89) Poiana Maggiore

l) I Comuni sottoelencati, già facenti parte di Consorzi di segreteria, sono classificati, ai fini della determinazione della qualifica del segretario, come appresso indicato:

CLASSE TERZA

1) Bosa (Nuoro) . . . . ab. 8169

CLASSE QUARTA

2) Cardano al Campo (Varese) . . . . ab. 6548

CLASSE QUINTA

Provincia di Bergamo

3) Ariene . . . ab. 2647
4) Azzano San Paolo . . » 2829
5) Ciserano . . . . » 2608

Provincia di Como

6) Sormano . . ab. 646
7) Valbrona . . . . » 1944

Provincia dell'Aquila

8) Fossa . . . ab. 896
9) Poggio Picenze . . . . » 1088

Provincia di Nuoro

10) Tresnuraghes . . . . ab. 2053

Provincia di Rieti

11) Poggio Catino . . . . ab. 1185

Provincia di Varese

12) Solbiate Arno . . . . ab. 2498

Provincia di Vercelli

13) Gaglianico . . ab. 2441
14) Ponderano . . . . » 2911

Provincia di Vicenza

15) Mason Vicentino . . ab. 2605

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

(6183) p. *Il Ministro*: AMADEI

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1964.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spoltore (Pescara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Spoltore (Pescara) - ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Spoltore (Pescara), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1964

(6764) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO PREFETTIZIO 25 luglio 1964.

Nomina del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto prefettizio n. 2080 Gab. del 24 aprile 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina del segretario del Consiglio provinciale di sanità nella persona del dott. Ugo Muscolino, funzionario dell'Amministrazione della sanità;

Considerato che il dott. Muscolino è stato trasferito in altra sede ed occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la designazione all'uopo fatta dal medico provinciale con lettera n. 6228 Div. 1ª del 18 luglio 1964;

Decreta:

Il dott. Luigi Anile, consigliere del Ministero della sanità è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità.

Reggio Calabria, addì 25 luglio 1964

(6565) p. *Il prefetto*: ODIERNA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio 1° luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1964, n. 174 *concernente* la nuova composizione della Commissione di studio delle statistiche grafico-sanitarie, alla pagina 3044, prima colonna, ove è detto: « Tamborlini dott. Emilio: direttore generale degli Affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità », leggasi: « Tamborlini dott. Emilio: direttore generale del Servizio farmaceutico del Ministero della sanità ».

(6694)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Unione agricola cooperativa di Matera », con sede in Matera.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1964, il dott. Altavilla Pietro viene nominato commissario liquidatore della Cooperativa in oggetto — già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 1° febbraio 1960 — in sostituzione del geom. Nicoletti Francesco, revocato dall'incarico.

(6634)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Aldisiana », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 agosto 1964 i poteri conferiti al dott. Otello Ottomano, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari, sono stati prorogati fino al 4 febbraio 1965.

(6636)

Avviso di rettifica

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 28 febbraio 1964, recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi per il personale dipendente da aziende alberghiere di Torino e provincia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 18 maggio 1964 la retribuzione per il personale di 3ª categoria, uomini da 16 a 18 anni, dipendente dalle aziende di 1ª categoria è di L. 29.400, anzichè di L. 49.400.

Inoltre nelle note in calce alla tabella stessa punto 1) leggasi: « ..... la retribuzione media è quella della corrispondente qualifica maschile », anzichè « ..... la retribuzione media è quella della corrispondente qualifica iniziale ».

(6654)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Poggio Rusco (Mantova).

Con decreto in data 10 aprile 1961, n. 3023, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno della superficie di mq. 2204 sita in comune di Poggio Rusco e riportata al catasto al foglio n. 41, mappale n. 26.

(6652)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 maggio 1963, è stato respinto il ricorso straordinario in *data 15 febbraio 1960, presentato dal signor* Americo Santini e diretto ad ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 1959, che dispone il divieto di caccia nel territorio di Spoleto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia (regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016).

(6683)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,832
1 Dollaro canadese	579,35
1 Franco svizzero	144,60
1 Corona danese	90,155
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	121,665
1 Fiorino olandese	172,965
1 Franco belga	12,56
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1740,525
1 Marco germanico	157,177
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,707

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spoltore (Pescara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 11 agosto 1964 che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Spoltore (Pescara);

Dispone:

L'avv. Zugaro De Matteis Giuseppe è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore - Società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede nel comune di Spoltore (Pescara) ed i signori avv. Di Ciò Giovanni, Paoni Saccone Antonio e De Vincentis Mario sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1964

Il Governatore: CARLI

(6774)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 giugno 1964 dal sig. Radesich Giovanni, nato a Buie il 9 febbraio 1898, residente a Trieste in via delle Beccherie n. 7/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ardessi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente, e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Radesich Giovanni è ridotto nella forma italiana di Ardessi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Dubaz Antonia, nata a Buie il 20 ottobre 1902, moglie;
2) Radesich Antonino, nato a Buie il 6 maggio 1945, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 luglio 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 aprile 1964 dal signor Skrlj Antonio, nato a Villa Decani (Pola) il 10 gennaio 1901, residente a Trieste in via Almerigotti n. 61, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Scherli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente, e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Skrlj Antonio è ridotto nella forma italiana di Scherli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti del congiunto del predetto, indicato nella situazione della famiglia e precisamente:

Meton Erminia, nata a Villa Decani il 2 luglio 1903, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 luglio 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 giugno 1964 dalla signora Stanic Giuditta in Tomisic, nata a Pisino (Pola) l'11 maggio 1919, residente a Trieste, borgo San Sergio n. 2226, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Stagni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente, e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Stanic Giuditta in Tomisic è ridotto nella forma italiana di Stagni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 luglio 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 giugno 1964 dal sig. Tomisic Giovanni, nato a Gimino (Pola) il 15 settembre 1914, residente a Trieste, S.M.M.Inf. 2226, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Tomasi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente, e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Tomisic Giovanni è ridotto nella forma italiana di Tomasi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Stanic Giuditta, nata a Pisino l'11 maggio 1919, moglie;
2) Tomisic Mario, nato a Pola l'11 febbraio 1949, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 luglio 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 giugno 1964 dal sig. Zubalich Pietro, nato a Rozzo (Pola) il 21 luglio 1911, residente a Trieste in via Racheli n. 29, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zuballi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente, e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Zubalich Pietro è ridotto nella forma italiana di Zuballi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Uljanic Giuseppina, nata a Bogliuno il 5 luglio 1918, moglie;
2) Zubalic Nella, nata a Rozzo il 15 maggio 1947, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 luglio 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

(6449)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso la casa per minorati fisici e carceri giudiziarie di Civitavecchia (gruppo 4°).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, numero 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, numero 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa per minorati fisici e carceri giudiziarie di Civitavecchia, con la retribuzione iniziale di lire 381.600 annue lorde (gruppo 4°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Roma.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 *Grazia e giustizia, foglio n.* 148. — GALLUCCI

(6497)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso l'istituto di osservazione minorenni di Firenze (gruppo 2°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, numero 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, numero 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso l'istituto di osservazione minorenni di Firenze, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde (gruppo 2°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; alla Procura generale di Firenze.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 151. — GALLUCCI

(6498)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso gli istituti penitenziari di Pianosa (gruppo 8°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, numero 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, numero 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli istituti penitenziari di Pianosa, con la retribuzione iniziale di L. 507.600 annue lorde (gruppo 8°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta

giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Firenze.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la proceduta per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 150. — GALLUCCI

(6499)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso gli istituti penitenziari di Pianosa (gruppo 9°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497,

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, numero 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, numero 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli istituti penitenziari di Pianosa, con la retribuzione iniziale di L. 548.400 annue lorde (gruppo 9°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi puo essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Firenze.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la proceduta per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto, del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine

se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero,

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante e di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 149. — GALLUCCI

(6500)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario presso gli istituti penitenziari di Porto Azzurro (gruppo 5°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, numero 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, numero 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli istituti penitenziari di Porto Azzurro, con la retribuzione iniziale di L. 399.600 annue lorde (gruppo 5°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Firenze.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la proceduta per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 152. — GALLUCCI

(6501)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, n. 11303, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 358;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1963, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1963, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 36;

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1963, n. 13132, con il quale viene sostituito un membro della predetta Commissione esaminatrice, registrato alla Corte dei conti addì 4 settembre 1963, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio numero 108;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Bellucci Marcello	punti	808,50
2.	Barchiesi Ciro	»	803,50
3.	De Stefano Pier Alfonso	»	799,30
4.	Falconi Giulio Cesare	»	789,00
5.	Rapisarda Lorenzo	»	788,50
6.	Zeni Gian Paolo	»	788,00
7.	Valletta Alessandro	»	773,00
8.	D'Andrassi Fabrizio	»	769,00
9.	Corallini Sesto	»	760,00
10.	Pacifico Vincenzo	»	749,50
11.	Zegrini Furio	»	738,00
12.	Signoretti Ferruccio	»	736,00
13.	Brescia Pier Franco	»	728,00
14.	Addabbo Ugo	»	717,00
15.	Lusi Tarcisio	»	709,00
16.	Pilloni Giovanni	»	699,00
17.	Oddo Filippo	»	682,15
18.	De Bellis Domenico	»	644,00
19.	Orlando Pasquale	»	634,00
20.	Susanna Alberto	»	620,50
21.	Urbisaglia Ermanno	»	611,00

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1964
Registro n. 26 Difesa-Aeronautica, foglio n. 391. — LAZZARINI

(6722)

Graduatoria del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, numero 11302, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 359;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1963, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1963, con il quale è stato nominato un membro aggiunto alla Commissione esaminatrice del concorso per gli esami facoltativi di lingue estere, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963, registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 141;

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1963, con il quale e sostituito un membro della Commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1963, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 109;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Bruni Carlo . . . punti 785
2. D'Amore Mariano . . . . » 630,5
3. Podda Franco . . . » 620
4. Costantini Augusto » 616

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registarto alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1964
Registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 297

(6726)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 63, in data 8 agosto 1964, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 24 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1964, registro n. 38 Difesa-Marina, foglio n. 272, dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 10 aprile 1964.

(6727)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo ai risultati del concorso per esame a venti posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 8 ottobre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » parte seconda, n. 19, del 1° luglio 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1964, registro n. 20, foglio n. 249, concernente i risultati del concorso per esame a venti posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1962.

(6755)

Avviso relativo ai risultati del concorso per esame a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1962, n. 1040.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » parte seconda, n. 19, del 1° luglio 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1964 registro n. 20, foglio n. 244, concernente i risultati del concorso per esame a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1962.

(6756)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico a centosessantasette posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con i decreti ministeriali 19 dicembre 1962, n. 2296 e 23 marzo 1963, n. 3665.

Nel Bollettino ufficiale n. 14, parte 1ª e 2ª, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 31 luglio 1964, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centosessantasette posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con i decreti ministeriali 19 dicembre 1962, n. 2296 e 28 marzo 1963, n. 3665.

(6713)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.